

ALLEGATO A

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA"

TITOLO I

Art. 1 Costituzione

1. E' costituito, nel rispetto del codice civile, del D. Lgs 117/2017 e della normativa in materia L'Ente del Terzo Settore denominata "Guardie Ambientali D'Italia - ODV", in forma abbreviata G.A.D.IT oppure GADIT, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

2. L'Associazione si configura quale ente non commerciale e senza scopo di lucro neppure indiretto e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce ai sensi e nei limiti degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo del 3/07/2017 n. 117 – Codice del Terzo Settore, della legislazione regionale in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Adotta l'acronimo ODV che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 1 BIS

(Obblighi)

L'associazione è aderente alla sede Principale dell'organizzazione Guardie Ambientali d'Italia di Montopoli di Sabina (RI), sita in via Colonna 66, e ne condivide gli obiettivi lo Statuto e rispettando il regolamento di adesione.

La sede principale è titolare esclusiva dei segni distintivi (denominativi e figurativi) della propria organizzazione.

L'utilizzo del marchio e logotipo o degli altri segni distintivi dell'organizzazione è vietata per iniziative non conformi o palesemente in conflitto con i principi e le finalità dell'istituzione e con il relativo decoro.

L'uso di tali segni distintivi è riservata all'associazione ed ai suoi aderenti. Parimenti è data facoltà alla sede principale di concedere l'utilizzo di beni strumentali di sua esclusiva proprietà alle associazioni aderenti.

Per inosservanza di disposizioni impartite, per mancanza di rendicontazione delle attività o inattività, per attività contrarie allo statuto e Regolamenti o per danni all'immagine dell'associazione, la sede principale può escludere le affiliate dalla propria organizzazione, con

l'obbligo di restituzione della dotazione strumentale e il divieto di utilizzo dei relativi segni distintivi (denominativi e figurativi).

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede attualmente in Bernalda (MT) La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di Consiglio Direttivo.
2. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite delegazioni/sedi operative in altri Comuni ricadenti nella stessa Provincia

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona. L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, prevalenza delle prestazioni gratuite degli associati volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. L'Associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali di volontariato attivo ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti con finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione in particolare si prefigge le seguenti finalità:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Sulla base delle disponibilità organizzative ed economiche, l'associazione si impegna a, mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Di stabilire relazioni scientifiche con analoghe Associazioni italiane e straniere;

Di stabilire rapporti personali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

Promuovere ed organizzare l'attività per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio ed alla programmazione del soddisfacimento dei loro bisogni emergenti (organizzare forme d'intervento istitutive);

Di segnalare, rilevare, reprimere, spegnere e prevenire incendi in genere e boschivi, in particolare mediante attrezzature o mezzi che perverranno all'Associazione mediante le contribuzioni previste dalle Leggi Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali o Comunali;

Di tutelare il Patrimonio Pubblico dei parchi, monumenti, ville, giardini, aree demaniali, acque interne e strutture attinenti;

Di essere di supporto alle Istituzioni dello Stato e alle Forze dell'ordine, statali, Regionali, Provinciali, Locali;

Di organizzare il Soccorso Sanitario mediante automezzi aerei, navali e unità cinofile di cui l'Associazione potrà disporre;

Di promuovere, organizzare e trasportare la raccolta di sangue;

Di avvalersi del settore delle telecomunicazioni per: ristabilire collegamenti radio nelle situazioni di emergenza, gestire sale radio (COI – COC – COM) ed organizzare i propri servizi mediante collegamenti radio;

Di gestire in proprio o in convenzione canili propri e o comunali, lotta attiva contro l'abbandono e il controllo sul randagismo;

Di svolgere attività di prevenzione e controllo, collaborando con le pubbliche istituzioni alla vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla salvaguardia della natura, dell'ambiente, della protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico ivi compreso caccia e pesca;

Di gestire ed operare in attività richieste da enti Statali, Regionali, Provinciali, Comunali;

Elaborare e realizzare, singolarmente o in collaborazione con altri Enti, Pubblici e/o Privati, progetti e programmi pluriennali ed annuali di attività ed iniziative specifiche, anche mediante il coinvolgimento delle Istituzioni e della Struttura Associativa;

Organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari per il sostegno dei cittadini anziani, i diversamente abili, o comunque in condizioni temporanee di difficoltà, o nella consegna e all'acquisto di generi di prima necessità, e di farmaci;

Preparare i propri soci o Guardie mediante corsi di formazione.

L'Associazione potrà svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente statuto o sussidiaria e collaterale rispetto alle attività primarie.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

3. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente.

4. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altri enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

TITOLO III

ARTICOLO 5-SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Per lo svolgimento dell'attività sopra descritte, e in base alle disponibilità di cui l'associazione potrà disporre, (anche in comodato uso gratuito o di temporaneità) si avvale di: mezzi motorizzati, unità navali, quadrupedi, servizi appiedati, automezzi aerei, unità subacquee e cinofili, bici elettriche o pedali o di altro qualsiasi mezzo utile ed appropriato allo svolgimento di tale attività svolta o da svolgere.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche congiuntamente con altri enti pubblici e privati, con mezzi di loro proprietà.

Art. 6 Associati

1. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mosse da spirito di solidarietà.
2. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. La quota annuale a carico degli associati non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.
4. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto e di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
4. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
5. Gli associati volontari svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
6. L'attività svolta dagli associati volontari non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
7. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 8 Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

- Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- Esclusione: la qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

TITOLO IV

Art. 9 Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive e sono svolte a titolo gratuito; è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento della carica, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

Art. 10 Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione

2. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale.

3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni associato può ricevere al massimo una delega conferitegli da altri associati.

4. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare sul bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;
- c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'associato interessato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- e) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- b) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.

Art. 11 Convocazione dell'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Art. 12 Validità dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti in proprio e per delega. L'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.

Art. 13 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri, scelti fra gli associati.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica sette anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con l'esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre:

- a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
 - b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
 - c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
 - d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
 - e) indire adunanze, convegni, ecc.;
 - g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - h) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - i) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 6, comma 3.
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

Art. 15 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

2. La convocazione è effettuata mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, oppure fax o email, da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica sei anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Al Presidente in particolare compete:
 - a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti; per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

Art. 17 Il Segretario ed il Tesoriere

1. Il Segretario ed il Tesoriere, affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

Art. 18 Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea, qualora l'Assemblea stessa lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, in numero di tre effettivi e due supplenti e durano in carica per sei anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza.
2. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.
3. Ai Revisori spetta:
 - a) il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione;
 - b) sovrintendere e sorvegliare la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme cui l'Associazione è tenuta, ivi comprese quelle dettate dal presente Statuto;
 - c) redigere la relazione ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal Consiglio Direttivo da presentare all'Assemblea.

TITOLO V

Art. 19 Risorse economiche

Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del DLgs 117/2017, da:

- a) quote associative
- b) erogazioni liberali di associati e terzi;

- c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) entrate derivanti da attività di raccolta fondi
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da accreditamenti e convenzioni;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) rendite patrimoniali
- L'Associazione svolge le attività di cui all'art. 4 del presente Statuto, incluse quelle accreditate o convenzionate con le amministrazioni pubbliche, a titolo gratuito oppure dietro versamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro.

Art. 20 Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei Revisori, qualora nominati.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

TITOLO VI

Art. 21 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'art. 11 comma 4 del presente Statuto.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altri enti di Terzo Settore che operino in identico o analogo settore sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 9 del DLgs 117/2017, se istituito e comunque denominato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento

TITOLO VII

Art. 22 Disposizioni generali

1. Tutte le strutture aderenti all'Associazione "Guardie Ambientali D'Italia" conservano la propria autonomia giuridica, amministrativa, patrimoniale e operativa nell'ambito territoriale di competenza. Le stesse sono obbligate a rendicontare entro il 28 febbraio di ciascun anno le attività svolte nel corso dell'anno precedente, in conformità a quanto disposto dalle direttive Ministeriali. L'obbligo si estende anche alla comunicazione immediata dell'anagrafica aggiornata dei soci in essere;

2. Non si potrà usufruire, senza la preventiva autorizzazione della denominazione " GUARDIE AMBIENTALI D'ITALIA " o di altre analoghe, essendo l'associazione L'UNICA su tutto il territorio nazionale e non;
3. L'appartenenza all'associazione Guardie Ambientali D'Italia non determina di fatto l'attribuzione di funzioni, licenze o permessi a vario genere, ma gli stessi vanno richiesti ai vari Enti Competenti;
4. L'Associazione inoltre, risponde autonomamente ed esclusivamente delle proprie obbligazioni;
5. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.